Euroconference LEGAL
L'aggiornamento settimanale per l'Avvocato
TeamSystem LEGAL

Edizione di martedì 11 febbraio 2020

Proprietà e diritti reali

Locazione e condizione di procedibilità della domanda: l'omissione della mediazione obbligatoria non può essere rilevata in appello
di **Saverio Luppino**

Procedimenti di cognizione e ADR

Configura il vizio di omessa pronuncia la mancata statuizione da parte del giudice sulla domanda di condanna a un facere infungibile
di **Valentina Baroncini**

Procedimenti cautelari e monitori

La legittimazione ad agire nell'intimazione di licenza o sfratto ove il bene locato sia oggetto di comunione
di **Cecilia Vantaggiato**

Responsabilità civile

La compensatio lucri cum damno: una recente pronuncia
di **Martina Mazzei**

Comunione – Condominio - Locazione

Ius receptum in materia condominiale e danno punitivo ex art. 96, co. 3, c.p.c.
di **Ilaria Ottolina**

Diritto e procedimento di famiglia

Mantenimento dei figli: devono essere valutati anche il tenore di vita e le attuali ed effettive esigenze

di **Giuseppina Vassallo**

Diritto e reati societari

Può il socio di una S.r.l. semplificata ritenersi responsabile dei danni derivati ai terzi dalla sottocapitalizzazione della società?
di **Virginie Lopes**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La trasformazione della società in comunione d'azienda non preclude la dichiarazione di fallimento
di **Paolo Cagliari**

Diritto Bancario

Centrale dei rischi: art. 700 c.p.c. in presenza di altre segnalazioni a sofferenza
di **Fabio Fiorucci**

Diritto del Lavoro

E' sproporzionato il licenziamento del dipendente che si difende dall'aggressione del sottoposto
di **Evangelista Basile**

Soft Skills

Le competenze imprenditoriali dell'avvocato
di **Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore**

Proprietà e diritti reali

Locazione e condizione di procedibilità della domanda: l'omissione della mediazione obbligatoria non può essere rilevata in appello

di **Saverio Luppino**

Cassazione civile, Sezione 3^, rel. Dott. Scoditti, 13.12.2019 n.32797:

"L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado".

1. **L'espletamento della mediaconciliazione quale condizione di procedibilità della domanda.**

Il Dlgs. N.28/10 all'articolo 5, comma 1, individua una serie di materie per le quali il legislatore ha previsto l'obbligatorietà del procedimento di mediaconciliazione, al quale le parti debbono **necessariamente** ricorrere, prima di interporre la domanda giudiziale e, per quanto ci occupa, tra esse è regolata anche la materia della locazione.

Non ci soffermeremo, per esigenze di sintesi nella redazione del presente contributo, sulle caratteristiche del procedimento[1], finalizzato ad in introdurre anche nel nostro ordinamento, un radicato sistema di deflazione del contenzioso, in ordine al quale e con un bilancio di oramai un decennio, può affermarsi che il legislatore non ha raggiunto lo scopo previsto; se è vero com'è vero che le statistiche indicano un moderato successo del procedimento nella materia che ci occupa.

In estrema sintesi, il procedimento – mutuato dall'esperienza di altri Stati europei e nella scia delle "alternative despute resolution", consiste nella possibilità delle parti, di adire un mediatore "terzo ed imparziale", per giungere in tempi rapidi ad un accordo consensuale di composizione della lite, nella materia dei soli diritti disponibili, come individuate dal legislatore ed escluse quelle riguardanti i diritti indisponibili: diritti della personalità, non patrimoniali su beni immateriali, diritti di famiglia.

Per effetto del D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertito in L.21.06.2017 n.96, il legislatore è intervenuto dando definitiva stabilizzazione al procedimento, con opportune "limature" alle materia soggette all'obbligatorietà a pena di improcedibilità della domanda e garantendo, anche attraverso i successivi interventi giurisprudenziali correttivi[2] all'istituto: "*l'effettività dell'incontro di mediazione",* non potendo le parti limitarsi ad un mero approccio formale, soltanto ai fini di scongiurare le sanzioni deterrenti inerenti alla mancata partecipazione al

primo incontro.

Sempre per quanto ci occupa, la mediaconciliazione è esclusa ai casi di esperimento dei procedimenti di convalida do licenza o sfratto per finita locazione fino al mutamento del rito in caso di opposizione alla convalida, ricavandosi la "ratio" dell'esclusione, nella celerità che i procedimenti sommari con prevalente funzione esecutiva, già garantiscono in termini di assunzione delle decisioni giudiziarie e ridotti tempi del processo.

2. **Onere delle parti al deposito dell'istanza di mediazione nei procedimenti di convalida di sfratto in esito all'opposizione dell'intimato.**

Nel corso dell'introduzione dell'istituto si è a lungo discusso sulla natura **ordinatoria o perentoria** del termine concesso con l'ordinanza di mutamento di rito in sede di opposizione alla convalida, sulla **parte onerata** all'introduzione della mediazione e sugli effetti della **mancata introduzione**.

La giurisprudenza, ancora una volta, ha colmato i vuoti del legislatore, assumendo posizioni "variabili".

In un primo momento [3], alcune sentenze del tribunale di Mantova e di Milano, hanno sancito per la perentorietà del termine di introduzione della mediazione e per l'onere di deposito della stessa, da parte di chi ha introdotto il procedimento sommario, a pena di "perenzione" della domanda di convalida e con onere di rifusione alle spese legali dell'intimato (forse con eccesivo rigore formale…). Tuttavia e più di recente, pare essersi consolidato differente indirizzo giurisprudenziale [4], che riformando la sentenza di primo grado precedentemente citata in nota, ha riconosciuto che il termine assegnato dal giudice della convalida, in esito all'opposizione ed al mutamento del rito: *"non ha natura processuale e quindi la ritardata presentazione dell'istanza, una volta esperita la mediazione con esito negativo, non comporta l'improcedibilità del giudizio e tantomeno determina effetti decadenziali"*.

La Corte meneghina, in aderenza al tessuto normativo e scevra da rigorismi formali, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata, rilevando che risulterebbe compromesso il diritto d'azione, allorquando volesse ricondursi alla perentorietà del termine di introduzione della mediazione, con il che più propriamente, il temine assegnato deve intendersi quale ordinatorio.

3. **Effettività della partecipazione delle parti.**

Per il successo del procedimento ed il raggiungimento dello scopo di effettiva "alternative despute resolution", nel corso dell'esperienza di un decennio dall'introduzione dell'istituto, si è potuto concretamente sperimentare come **soltanto l'effettiva partecipazione delle parti** sin al primo incontro garantisca adeguate percentuali di successo.

D'altro canto che lo stesso legislatore avesse sin dall'origine di introduzione dell'istituto,

collegato le probabilità di successo del medesimo all'effettività della partecipazione all'incontro, lo si legge già dagli effetti dell'articolo 8, c.4 bis del Dlgs 28/10: "*Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;*
" nonché dall'applicazione dell'articolo 96 cpc, terzo comma, inteso a scoraggiare l'eventualità che le parti possano impedire realizzare lo scopo precipuo dell'istituto deflattivo, ossia la creazione di un **contatto diretto** tra le parti in causa, attraverso l'eliminazione di rigidismi formali.

Un definitivo e puntuale approdo alla materia, lo si deve anche e recentemente a Cassazione civile 27.3.2019 n.8473, che ha definitivamente chiarito la portata e gli effetti dell'effettività della partecipazione personale delle parti ovvero attraverso loro delegato munito di idonea "procura speciale sostanziale", ossia connaturata e specifica allo scopo e non generico mandato alle liti e/o delega al proprio difensore: " *la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista".*

4. **La più recente interpretazione della Suprema Corte di Cassazione.**

Il relatore dott. Scoditti, della 3^ Sezione della Suprema Corte, ripercorre a ragione nella motivazione l'excursus della materia riguardante la mediaconciliazione ed i definitivi approdi giurisprudenziali delle corti di merito e, la Suprema Corte, riforma la sentenza della Corte d'Appello di Ancona nella parte in cui riconosce anche al giudice dell'appello di rilevare la nullità della sentenza di primo grado per difetto di rituale mediazione, non rilevata dal giudice di prime cure, né oggetto di eccezione alla prima udienza da parte del convenuto.

In particolare, stante la natura di "autosufficienza" del ricorso in Cassazione e sui motivi riprodotti dal ricorrente, si sofferma sulla questione della procedibilità della domanda, partendo dall'assunto, condiviso dalla Corte[5]: "**L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado"**.

Laddove il convenuto non eccepisca l'improcedibilità ovvero il giudice d'ufficio non sollevi l'eccezione, rimarrà preclusa la questione dell'improcedibilità della domanda nel successivo grado d'appello.

Infine, sempre la sentenza in commento e per completezza di trattazione, in un certo senso, "fa rientrare dalla porta ciò che è uscito dalla finestra", nella parte motivazionale in cui riconosce al giudice dell'appello la possibilità (rectius: "facoltà") di costituire "una condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale", cioè allorquando quest'ultimo

disponga la mediazione delegata, ai sensi dell'art.5, comma 2^ Dlgs 28/10, in quanto la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti", lo consentano; in tale ipotesi di mediazione delegata e solo in tali ipotesi, il mancato esperimento della mediazione ANCHE IN APPELLO, è condizione di procedibilità della domanda.

[1] Bove M., La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali, Padova, 2011.

[2] Su tutte, Tribunale di Firenze, 19.3.2014 e 26.11.2014, filone dott.ssa Luciana Breggia.

[3] Tribunale Mantova 20.1.2015 e Tribunale di MIlano 27.11.2015.

[4] Corte Appello Milano 24.5.2017, relatore Fiecconi.

[5] Cass. civ. 13.11.2018 n.29017; 13.4.2017 n.9557; 2.2.2017 n.2703.

Procedimenti di cognizione e ADR

Configura il vizio di omessa pronuncia la mancata statuizione da parte del giudice sulla domanda di condanna a un facere infungibile

di **Valentina Baroncini**

Cass., sez. I, 9 dicembre 2019, n. 32023, Pres. De Chiara – Est. Cesare

[1] Domanda di condanna ad un *facere* infungibile – Omessa pronuncia – Motivo di ricorso – Ammissibilità – Ragioni (art. 112, 360, 614-*bis* c.p.c.).

L'omessa pronuncia su un motivo di appello avente ad oggetto il vizio della mancata statuizione da parte del giudice di primo grado sulla domanda di condanna ad un facere infungibile, integra un motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., stante l'ammissibilità di un tale genere di pronuncia, in quanto idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza dell'esecuzione volontaria da parte dell'obbligato, oltre a consentire l'eventuale e successiva domanda di risarcimento del danno nonché l'adozione delle misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. (massima ufficiale).

CASO

[1] Il Consorzio Nazionale Imballaggi conveniva in giudizio una società chiedendo l'accertamento della violazione da parte sua dell'obbligo di dichiarazione dei quantitativi di imballaggi ceduti e di versamento del contributo ambientale, nonché la conseguente condanna alla presentazione di tali dichiarazioni e al pagamento dei contributi dovuti.

L'adito Tribunale di Roma accertava l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni predette, rigettava la domanda di condanna al pagamento dei contributi ambientali sulla base dell'avvenuta prescrizione del relativo diritto e ometteva di pronunciarsi sulla domanda di condanna alla presentazione delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti.

Avverso tale sentenza il Consorzio proponeva appello, lamentando il fatto che la sua domanda di condanna della società convenuta alla presentazione delle dichiarazioni anzidette fosse

stata riduttivamente letta (e accolta) come mera domanda di accertamento, con conseguente omissione della pronuncia di condanna all'obbligo di *facere* coincidente con la presentazione di tali dichiarazioni. La Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame, omettendo di provvedere su tale specifico motivo di appello.

Il Consorzio proponeva ricorso per cassazione lamentando, quale motivo di ricorso *ex* art. 360, n. 4), c.p.c., l'omessa pronuncia sul motivo di appello anzidetto e, con ciò, la violazione dell'art. 112 c.p.c.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso riconoscendo la sussistenza del denunciato vizio di omessa pronuncia compiuto dalla Corte d'Appello di Roma, in particolare dimostrando come tale vizio ben possa configurarsi anche nei riguardi di una domanda di condanna all'esecuzione di un obbligo di *facere* infungibile. Conseguentemente, cassava la pronuncia con rinvio al predetto giudice di seconde cure, in diversa composizione.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte è stata dunque chiamata a verificare la sussistenza del vizio in discorso nel caso in cui il giudice di seconde cure ometta di pronunciarsi su un motivo d'appello in cui la parte ha lamentato a sua volta l'omissione di pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su una domanda di condanna all'esecuzione di un obbligo di *facere* infungibile.

A tal riguardo, è opportuno richiamare anche le difese svolte dalla società controricorrente, la quale, in particolare, assumeva l'assenza, in capo al Consorzio, dell'interesse ad agire in vista della pronuncia in discorso. Essa sosteneva, anzi, la sufficienza, ai fini dell'assicurazione di un'adeguata tutela giurisdizionale all'attore, della conseguita pronuncia di mero accertamento conseguita, sì da concludere che la domanda di condanna all'esecuzione dell'obbligo di *facere* infungibile coincidente con la presentazione delle dichiarazioni prescritte fosse inammissibile (per difetto di interesse ad agire appunto): ciò, allo scopo di superare la censura di omessa pronuncia per ininfluenza di una eventuale statuizione sul punto.

Anzitutto, è utile ricordare, ai fini della migliore comprensione della vicenda in esame, il concetto di omessa pronuncia. A tal proposito, comunemente si afferma come ricorra il vizio *de quo* in caso di mancata decisione su una domanda giudiziale inerente al merito, sul presupposto, particolarmente rilevante ai fini *de quibus*, che la stessa non sia inammissibile

(Lasagno, *Premesse per uno studio sull'omissione di pronuncia nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 453 ss.; Finocchiaro, Poli, *sub art. 112 c.p.c.*, in Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, *Commentario del codice di procedura civile*, II, Torino, 2012, 227). Sul punto della inconfigurabilità di un vizio di omessa pronuncia con riguardo a una domanda inammissibile, peraltro, si è espressa pure la Suprema Corte che, valorizzando il canone dell'economia processuale, ha affermato l'inutilità di una regressione del giudizio per la mera pronuncia di una *absolutio ab observantia iudicii* sicché, in defintiiva, l'omessa pronuncia avente ad oggetto una domanda inammissibile non costituisce un vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (così, Cass., 25 settembre 2018, n. 22784; Cass., 2 dicembre 2010, n. 24445).

Il vizio di omessa pronuncia, peraltro, ben può configurarsi anche in secondo grado, in particolare nell'eventualità in cui il giudice di seconde cure ometta di pronunciarsi su un motivo di gravame, il quale altro non rappresenta che la specifica domanda della parte sottesa alla proposizione dell'appello (così, Cass., 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., 27 ottobre 2014, n. 22759).

La circostanza per cui l'inammissibilità della domanda faccia venir meno la configurabilità del vizio di omissione di pronuncia nel caso in cui il giudice adito abbia omesso di statuire sulla stessa, spiega allora la difesa svolta dalla società resistente, poco sopra illustrata: negare la sussistenza del requisito dell'interesse ad agire in riferimento alla domanda di condanna alla prestazione di un *facere* infungibile, infatti, condurrebbe all'inammissibilità della domanda medesima e al conseguente rigetto delle doglianze avanzate dalla ricorrente.

Tale rilievo, tuttavia, non ha colto nel segno: a parte i numerosi precedenti di legittimità che già avevano affermato l'ammissibilità di un'azione volta a ottenere la pronuncia di una condanna all'adempimento di un obbligo di *facere* infungibile – in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza dell'eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche, quali la possibile successiva richiesta di risarcimento del danno (così, Cass., 5 settembre 2014, n. 18779; Cass., 23 settembre 2011, n. 19454) -, è evidente come ogni dubbio sull'ammissibilità di tale forma di tutela sia stato eliminato dal legislatore con l'introduzione, all'interno del codice di rito, dell'art. 614-*bis* c.p.c. in materia di misure di coercizione indiretta (in termini, Cass., 23 settembre 2011, n. 19454).

In definitiva, appurata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al Consorzio in relazione

alla domanda di condanna alla presentazione delle dichiarazioni predette – e, pertanto, l'ammissibilità e decidibilità nel merito della stessa -, giocoforza consegue, come correttamente concluso dalla Cassazione nella pronuncia in commento, la configurazione dell'omessa pronuncia sulla stessa, nel caso di specie operata, secondo le dinamiche sopra illustrate, dal giudice di appello.

Procedimenti cautelari e monitori

La legittimazione ad agire nell'intimazione di licenza o sfratto ove il bene locato sia oggetto di comunione

di **Cecilia Vantaggiato**

Cassazione civile sez. III, 4 luglio 2019, n. 17933 Pres. Armano – Rel. Sestini

Il comproprietario può agire in giudizio per ottenere il rilascio dell'immobile per finita locazione, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione della cosa comune per il quale si deve presumere che sussista il consenso degli altri comproprietari o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione, sicché non ricorre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti.

CASO

La vicenda giudiziaria ha origine dalla concessione in locazione di un immobile da parte di L.T.F., unitamente alla figlia S.M.P. A fronte del mancato pagamento dei canoni dovuti, L.T.F intimò lo sfratto per morosità al conduttore.

La domanda venne accolta dal Tribunale di primo grado, che dichiarava la risoluzione del contratto.

Il giudice di seconde cure, tuttavia, investito del gravame dal conduttore rimetteva la causa al Tribunale, ritenendo sussistente un difetto di integrità del contraddittorio per mancata partecipazione al giudizio dell'altra parte locatrice.

Avverso la pronuncia della Corte d'appello veniva proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La Suprema Corte, in adesione all'orientamento tradizionale, ha ritenuto legittimato anche uno solo dei comproprietari, al fine di ottenere la pronuncia giudiziale di condanna al rilascio dell'immobile.

QUESTIONI

La questione oggetto della decisione della Suprema Corte attiene alla legittimazione ad agire nel procedimento di licenza o sfratto per finita locazione o per morosità, ove l'immobile risulti essere in comunione.

Tra i procedimenti sommari di cognizione con prevalente funzione esecutiva rientra il procedimento per convalida di sfratto.

Esso solitamente può esplicarsi in tre diversi modi: l'intimazione di licenza prima della scadenza della locazione (art. 657 c. 1 c.p.c.), lo sfratto dopo la scadenza della locazione (art 657 c 2 c.p.c.) ed infine lo sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.).

La legittimazione ad agire mediante procedimento per convalida di sfratto, quale condizione dell'azione, presuppone l'affermata titolarità attuale del diritto azionato in giudizio.

Nel caso in cui il bene locato sia oggetto di comunione, si ritiene che la legittimazione ad agire mediante procedimento per convalida di sfratto spetti a ciascuno dei comproprietari, senza che ciò comporti la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari.

Le Sezioni Unite hanno risolto da tempo la questione relativa alla corretta qualificazione del contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari, stabilendo che esso rientri nell'ambito di applicazione della gestione di affari altrui, con possibilità di applicare l'art. 2032 cod. civ., sicché "*nel caso di gestione non rappresentativa il comproprietario non locatore potrà ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705, secondo comma, cod. civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivis*a" (Cass. SSUU sent. 4 luglio 2012, n.11135).

In egual modo, ciascuno dei comproprietari può intentare le azioni, anche giudiziarie, a tutela del bene e degli interessi comuni, purché l'azione intrapresa dal comproprietario sia stata portata formalmente a conoscenza degli altri, i quali non si siano opposti (così, Cass. civ. Sez. III, Sent., 28/02/2017, n. 5014).

È principio consolidato che, ove il partecipante alla comunione intenda proporre un'azione giudiziaria o un negozio giuridico (e, in generale, un atto di ordinaria amministrazione), sussista la presunzione del consenso degli altri comunisti, ai sensi dell'art. 1105 c.c., comma 1, che può essere superata dimostrando l'esistenza del relativo dissenso per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105 c.c., comma 2, e sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza economica, non venga composto in sede giudiziale (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11553 del 14/05/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 480 del 13/01/2009).

La rilevazione del dissenso degli altri comproprietari rappresentanti una quota maggioritaria della comunione comporta la carenza di legittimazione attiva dell'attore (comproprietario) originario, in conformità all'insegnamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna del conduttore al pagamento dei canoni, dev'essere negata la legittimazione (attiva)

del comproprietario del bene locato, ove risulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11589 del 13/05/2010; Cass. civ. Sez. III, Sent. 13/04/2017, n. 9556).

Si consideri, infatti, che in detta situazione di dissenso, restando superata la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri, cade conseguentemente il presupposto per il riconoscimento della sua legittimazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell'ordinaria amministrazione della cosa comune.

Nell'ipotesi in cui i coniugi in regime di comunione legale dei beni abbiano concesso un immobile di loro proprietà in comodato gratuito ovvero in locazione l'azione di rilascio può essere esercitata da entrambi o da uno di essi con il consenso dell'altro. Deve, infatti, ritenersi la carenza di legittimazione attiva del coniuge comproprietario che abbia proposto la domanda giudiziale, ove nel corso del giudizio l'altro sia parimenti intervenuto in causa, manifestando la propria opposizione all'iniziativa del primo (Cass., sez. III, 21/06/2011, n. 13593). Diversamente, invece, nel caso in cui la locazione sia stata stipulata da uno solo dei due coniugi, il coniuge pretermesso non potrà agire con l'azione per il rilascio (non essendo parte del contratto), dovendosi riconoscere a questo unicamente il rimedio dell'annullamento del contratto stipulato dal coniuge senza il suo consenso, ai sensi dell'art. 184 c.c.

Responsabilità civile

La compensatio lucri cum damno: una recente pronuncia

di **Martina Mazzei**

Cass. civ. [ord.] Sez. III, 30 agosto 2019, n. 21837 – Pres. Travaglino – Rel. Scarano

[1] **Compensazione – Indennizzo – Risarcimento dal danno – Decurtazione – Emotrasfusioni**

(Cod. civ. art. 2697 c.c.)

[1] *"Avuto riguardo all'indennizzo ex L. n. 210 del 1992 [...] esso può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova e' onerata la parte che eccepisce il lucrum, in quanto l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, ne' il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui e' onerato chi eccepisce il lucrum, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento.*"

CASO

[1] Il caso origina dalla sentenza del 20 luglio 2016 con cui la Corte d'Appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame interposto dal Ministero della salute e in conseguente parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania, aveva ridotto l'ammontare liquidato dal giudice di prime cure a carico del Ministero in favore di Tizio; rigettando, viceversa, la domanda proposta dai suoi congiunti per il ristoro dei danni subiti in conseguenza del decesso causato dalla contrazione dell'epatite C all'esito di una serie di emotrasfusioni a cui si era sottoposto in quanto affetto da talassemia.

Avverso la suindicata pronuncia della Corte di merito i congiunti hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi.

SOLUZIONE

[1] Per quanto di interesse con il terzo motivo i ricorrenti denunziano «violazione e falsa applicazione» dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dolendosi del fatto che la Corte di merito avesse «*provveduto a decurtare dall'importo risarcitorio la somma complessiva di Euro 20.093,36, tratta dal decreto di concessione dell'indennizzo del de cuius*», affermando che «*non e' sufficiente l'eccezione di parte convenuta in merito alla spettanza a favore*

del danneggiato di una somma a titolo di indennizzo, poiché non fornisce elementi per individuare l'esatto ammontare del credito opposto in compensazione, ossia non assolve all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c. di indicare l'esatto ammontare dell'indennizzo percepito».

La Suprema Corte con la sentenza in epigrafe, dopo un'analisi della *compensatio lucri cum damno* in ipotesi analoghe a quelle del caso in esame, ha ritenuto fondati i motivi ed ha, pertanto, accolto il ricorso.

QUESTIONI

[1] La decisione della Terza sezione civile consente di fare delle considerazioni sulla *compensatio lucri cum damno*. Si tratta di un principio di diritto che non trova un espressa previsione normativa ma che ripone il suo fondamento nella funzione compensativa del rimedio risarcitorio (art. 1223 c.c.) e nel divieto generale di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.). Tale principio implica, infatti, che il risarcimento debba tenere conto, oltre che dei danni, anche degli effetti vantaggiosi derivanti dall'inadempimento dovendosi operare una compensazione tra perdite e benefici.

L'istituto della *compensatio lucri cum damno* muove dal presupposto che il risarcimento non può rappresentare ragione di lucro per il danneggiato né può permettergli di conseguire più di quanto l'adempimento gli avrebbe procurato.

Il risarcimento, infatti, non può costituire fonte di una locupletazione per il danneggiato. Il suo patrimonio, quindi, deve risultare ripristinato dall'intervento risarcitorio nella stessa quantità che aveva prima del fatto lesivo, occorrendo decurtare dalla quantificazione complessiva del danno gli effetti di tutte le conseguenze positive derivate dalla condotta illecita.

La giurisprudenza ha più volte affermato che ai fini dell'operatività della *compensatio lucri cum damno* è richiesta l'unità causale dell'evento dannoso ossia che le ripercussioni patrimoniali favorevoli derivino casualmente dallo stesso fatto dannoso che ha prodotto quelle negative.

In altri termini, il principio della *compensatio* trova applicazione «*solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso.*» (Cass. civ. sez. III, 20 maggio 2013, 12248. In senso conforme v. Cass. civ. sez. I 18 giugno 2018, n. 16088 e Cass. civ. sez. III, 2 marzo 2010, n. 4950).

Recentemente le Sezioni Unite sono intervenute (Cass. SS.UU. civ. 22 maggio 2018, n. 12564, 12565, 12566, 12567 per cui v. in dottrina DI MAJO, *Compensatio lucri cum damno – Luci ed ombre nella compensatio lucri cum damno*, in Giur. It., 2018, 10, 2093; GALLO, *Compensatio lucri cum damno. La compensatio lucri cum damno e i suoi confini,* in Giur. It., 2018, 6, 1343; MANGANARO, *Compensatio lucri cum damno. Nuovi orientamenti in materia di responsabilità civile nel dialogo tra le Corti*, in Giur. It., 2018, 6, 1488; MINOPOLI, *Compensatio lucri cum damno: i nuovi principi fissati dalle Sezioni Unite*, in Ius in Itinere, 4 luglio 2018) dirimendo una serie di

contrasti, sorti in dottrina e giurisprudenza, in merito ai presupposti della *compensatio* e hanno precisato che la stessa può operare soltanto in presenza di due condizioni cumulative: «*la medesimezza delle cause giustificative delle attribuzioni patrimoniali spettanti al danneggiato e l'esistenza di un meccanismo legislativo di riequilibrio*.»

In particolare, la previsione di un meccanismo di surroga o di rivalsa è volto ad evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l'autore dell'illecito così individuandosi un punto di equilibrio fra l'esigenza di evitare un'indebita locupletazione del danneggiato (mediante il cumulo del risarcimento e delle provvidenze indennitario) e quella di impedire che la *compensatio* finisca per «premiare» ingiustificatamente l'autore dell'illecito.

Alla luce della pregressa giurisprudenza di legittimità e delle più recenti pronunce delle Sezioni Unite, la Terza Sezione civile è stata chiamata a verificare la correttezza della pronuncia della Corte d'appello di Catania nella quale il giudice di seconde cure aveva applicato l'istituto della *compensatio lucri cum damno* fra indennizzo ex L. n. 210 del 1992 ossia «indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati» e risarcimento del danno derivante dalla perdita di un congiunto.

La Suprema Corte ha affermato, in primo luogo, che **l'indennizzo ex L. n. 210 del 1992**, secondo giurisprudenza consolidata, **può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno**, operando, quindi, il principio della *compensatio lucri cum damno*, **solo se sia stato effettivamente versato** o, comunque, **se sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il *lucrum***.

In secondo luogo, la Corte ha specificato che **l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo**, a seconda della patologia riconosciuta, **non equivale a corresponsione** e, quindi, non fornisce elementi sufficienti per individuarne il suo esatto ammontare, ne', d'altra parte, il carattere predeterminato delle Tabelle di Milano consente di individuare il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento in mancanza di dati specifici a cui e' onerato chi eccepisce il *lucrum* (v. Cass. civ., 14 giugno 2013, n. 14932; e, conformemente, Cass. civ., 10 maggio 2016, n. 9434 e, da ultimo, Cass. civ., 22 agosto 2018, n. 20909).

Sulla base di tali premesse la Terza Sezione ha rilevato che, nel caso di specie, con riferimento all'indennizzo ricevuto dal dante causa ai sensi della L. n. 210 del 1992, il giudice d'appello, nell'affermare che «*alla luce della documentazione versata in atti e delle stesse allegazioni contenute nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado appare senza dubbio provato che Tizio abbia ricevuto la somma complessiva di vecchie Lire 38.906.175, oggi pari ad Euro 20.093,36 anche se il relativo mandato di pagamento e' stato prodotto senza quietanza*» ha disatteso i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità sul punto. Infatti, da un lato, non risulta chiaro quale tipo di danno la Corte di merito abbia considerato e valutato, se il

danno morale terminale o c.d. tanatologico spettante ai parenti del defunto *iure hereditatis* ovvero il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale *iure proprio* e, dall'alto, non si evince l'esatto ammontare opposto in compensazione a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992 dal Ministero, giacche' la «*riconosciuta spettanza a favore del danneggiato di una somma a tale titolo non fornisce elementi idonei per individuare l'esatto ammontare del credito opposto in compensazione*». Ai fini dell'operare della *compensatio lucri cum damno*, infatti, tali circostanze non possono di per sè far ritenere assolto l'onere probatorio, gravante sul Ministero, di indicare l'esatto ammontare dell'indennizzo percepito dal *de cuius*.

Sulla scorta di tali argomentazioni la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso ed ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione.

Comunione – Condominio - Locazione

Ius receptum in materia condominiale e danno punitivo ex art. 96, co. 3, c.p.c.

di **Ilaria Ottolina**

Tribunale di Bologna, sezione III civile, sentenza n. 20927 del 20 dicembre 2019 – Giudice Dott. Pietro Iovino

Condominio – impugnazione deliberazione assembleare – infondatezza dei motivi rispetto all'art. 1137 c.c. e all'art. 100 c.p.c. – responsabilità aggravata *ex* art. 96, co. 3, c.p.c. per violazione dello *ius receptum* – sussiste.

Riferimenti normativi: art. 1137 c.c. – art. 100 c.p.c – art. 96, co. 3, c.p.c.

*"… **In base all'art. 1137 c.c. sono impugnabili solo le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale** ed in difetto di ciò non è consentito al giudice sindacare la volontà manifestata dall'assemblea, che resta una manifestazione caratteristica dell'autonomia che l'ordinamento riconosce ai privati e come tale tutela. Inoltre, se è vero che l'**abuso di diritto** o l'**eccesso di potere** o più in generale la **violazione dell'obbligo di correttezza**, consentono talora di penetrare gli* interna corporis *degli enti riconosciuti, nondimeno occorre offrire di ciò una prova persuasiva, che non è certo ravvisabile nello scarno deliberato qui opposto e che comunque in ragione di quanto si dirà non è argomento suscettibile di sovvertire la decisione legittimamente assunta dall'assemblea …"*

"La tesi attorea è destituita di fondamento, in quanto nessuna decisione può ritenersi implicitamente od esplicitamente adottata dall'assemblea nel punto in questione: interpretando il verbale in buona fede è evidente che non si è deciso nulla e che conseguentemente nessuna conseguenza sfavorevole può derivarne all'attore o ad alcun condomino. Da ciò discende palesemente l'assenza di ogni interesse all'impugnazione, posto che ai sensi dell'art. 100 cpc per agire in giudizio è imprescindibile la sussistenza di un concreto interesse, cosa che non può ravvisarsi nel contenuto decisorio del tipo "l'assemblea delibera di rinviare" ogni decisione sul punto, perché nessuna lesione può rinvenirsi in un portato decisorio meramente dilatorio di se stesso"

*"**In considerazione del fatto che la domanda risulta proposta ponendosi in consapevole (dolo) o inconsapevole (colpa grave) contrasto con principi giurisprudenziali largamente e lungamente condivisi, tanto da costituire scolastico** ius receptum, **sussistono tutti gli estremi per una condanna, ai sensi dell'art. 96, 3^ co., cpc**, al pagamento in favore della controparte della somma che stimasi equa determinare nella misura corrispondente a quella del compenso per le spese di lite …"*

CASO

La sentenza in commento, chiara e asciutta nello stile quanto severa nel contenuto, contiene quale aspetto caratterizzante l'applicazione della responsabilità aggravata *ex* art. 96, co. 3, c.p.c., nota anche come "danno punitivo" (o "pena privata")[1].

Il caso riguarda l'impugnazione di una delibera assembleare (siccome illegittima e/o invalida) da parte di un condomino, sul presupposto che si fosse formata una vera e propria decisione dell'assemblea circa una proposta non inserita nell'ordine del giorno, avente per giunta carattere straordinario (la tinteggiatura del vano scale).

Per l'effetto, veniva impugnata la delibera al punto 6 (*"varie ed eventuali"*), a cui tenore *"l'amministratore espone la richiesta pervenuta da alcuni proprietari in merito alla tinteggiatura del vano scale, l'assemblea delibera di rinviare eventualmente la decisione alla prossima assemblea straordinaria"*.

Un ulteriore motivo di censura dedotto dall'attore afferiva al difetto di un requisito formale del verbale assembleare (la sottoscrizione di esso anche da parte di un condomino), in asserita violazione del regolamento condominiale.

SOLUZIONE

Il Giudice del Tribunale di Bologna rigettava la domanda; contestualmente, condannava parte attrice, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento di una somma pari alle spese di lite (pur in presenza di espressa richiesta ad istanza di parte, ai sensi del comma 1).

Quanto alle ragioni sottese al rigetto del primo motivo d'impugnazione, il Giudice ne rilevava l'infondatezza per assenza d'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), escludendo che la *"delibera di rinviare"* – si aggiunga, *"eventualmente"* – rivestisse contenuto decisorio circa l'effettuazione o meno delle opere straordinarie in questione; quanto al secondo motivo d'impugnazione – benché di fatto "rinunciato" dall'attore a seguito delle prime difese del convenuto – il Tribunale prendeva ugualmente posizione sul punto, facendo proprio il rilievo avversario secondo cui il presupposto della firma del verbale, anche da parte di un condominio, era ipotesi alternativa alla firma del Segretario, invero presente in assemblea.

Le ragioni della condanna per responsabilità aggravata *ex* art. 96, co. 3, c.p.c., invece, poggiavano sul convincimento del Giudice che la domanda fosse stata proposta, quanto all'impugnazione del punto 6 della deliberazione, *"… ponendosi in consapevole (dolo) o inconsapevole (colpa grave) contrasto con principi giurisprudenziali largamente e lungamente condivisi, tanto da costituire scolastico* ius receptum *…"*.

D'altra parte, anche il secondo motivo d'impugnazione – definito *"del tutto sterile"* benché non più coltivato dall'attore in seguito alla costituzione del convenuto – contribuiva a confermare al Giudice bolognese la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del danno punitivo.

LE QUESTIONI GIURIDICHE

Tralasciando il contenuto decisorio relativo al rigetto della domanda, che appare sostanzialmente condivisibile (per quanto all'oscuro dell'"*… impostazione delle articolate ragioni esposte nell'impugnazione"*, come dato atto nella stessa sentenza), è invece interessante soffermare l'attenzione sull'applicazione, al caso, dell'art. 96, co. 3, c.p.c. per violazione dello *ius receptum* richiamato dal Giudice.

L'osservazione prende le mosse dal fatto che il Tribunale di Bologna pare correlare la fondatezza della responsabilità aggravata al *"… consapevole (dolo) o inconsapevole (colpa grave) contrasto con principi giurisprudenziali largamente e lungamente condivisi, tanto da costituire scolastico* ius receptum *…"*, ancorando (formalmente) quest'ultimo al contenuto precettivo dell'art. 1137 c.c. (impugnabilità delle delibere condominiali per violazione di legge o di regolamento condominiale, fatto salvo il generico richiamo ai rimedi "anomali" costituiti dall'abuso di diritto, dall'eccesso di potere o dalla generale violazione dell'obbligo di correttezza, correttamente individuati dal Giudice).

Non è questa la sede per soffermarsi sul lungo e articolato percorso legislativo e giurisprudenziale che, traendo origine dall'art. 385, co. 4, c.p.c. in tema di ricorso per Cassazione, ha condotto con la Legge di riforma n. 69/2009 ad estendere, in via generale per ogni grado di giudizio, la facoltà di condannare d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata (art. 96, co. 3, c.p.c.), peraltro "svincolando" l'interprete dall'onere di verificare la sussistenza del dolo o della colpa grave, come invece previsto dall'abrogato comma 4 dell'art. 385 c.p.c., nonché a prescindere dall'effettività di una voce di danno (come invece presuppone l'art. 96, co. 1 e 2, c.p.c.)[2].

Si osserva piuttosto che l'approdo applicativo a cui è giunta la giurisprudenza maggioritaria in materia di responsabilità aggravata *ex* art. 96, co. 3, c.p.c. reputa sanzionabili le condotte sorrette dall'elemento soggettivo del **dolo (mala fede)** o della **colpa grave** ovvero, qualora i fatti censurabili si manifestino solo nella sfera processuale, nel caso di **c.d. abuso del processo**[3], in ossequio al (sacrosanto) principio secondo il quale *"agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile"*[4].

Peraltro, come ben circostanziato da certa giurisprudenza di merito, a mero titolo esemplificativo[5], *"per mala fede si deve intendere un'ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia possibile discutere in punto a veridicità di una certa questione di fatto … E' quantomeno da ritenere contraria a buona fede quella affermazione, falsa, che non può essere considerata suscettiva di errore dalla parte: l'esempio è di chi neghi la veridicità di una sottoscrizione propria o affermi la veridicità di una sottoscrizione della controparte (in questa ultima sottoipotesi, quanto chi utilizzi un documento con firma falsa sia consapevole della falsità della stessa); per colpa grave … si deve intendere una difesa che sia talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o della eccezione … in tal modo, sia pure per grave negligenza o imprudenza, si perviene ad un vero e proprio uso non ortodosso dello strumento processuale che, proprio perché a tutela di*

diritti e garanzia costituzionale (24 Cost.) richiede un uso, da parte dei consociati, ispirato a prudenza e diligenza …".

Quanto invece al c.d. abuso del processo, esso è stato qualificato, per esempio, con la condotta di chi promuove azioni pretestuose *"per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata"* (che è come dire allo ***ius receptum***), ovvero di chi incorre nella *"manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione"*[6].

Orbene, calando gli esposti argomenti giuridici nel caso della sentenza in commento, la decisione di applicare (anche) la condanna per responsabilità aggravata *ex* art. 96, co. 3, c.p.c. non pare condivisibile per due ordini di motivi.

Quanto all'elemento soggettivo, premesso che il Giudice di Bologna si limita ad enunciare in modo generico la sussistenza del dolo (in presenza di consapevolezza) o della colpa grave (in presenza di inconsapevolezza), senza indicare quale delle tue condizioni (psicologiche) sia stata posta in essere da parte della difesa attorea (circostanza non proprio irrilevante in una eventuale sede risarcitoria per la responsabilità professionale), automaticamente difetta pure la motivazione dell'attività ermeneutica privilegiata svolta dal Tribunale sul punto.

Non sembra infatti imprescindibile la possibilità di ricostruire in modo chiaro ed inoppugnabile il convincimento determinatosi nel Giudice circa la sussistenza della lite temeraria, laddove la difesa, declinata in un ambito prognostico ad opera del professionista prima di assumere l'iniziativa dell'azione, si profili talmente abnorme da doversi ritenere inficiata da dolo ovvero da colpa grave.

Sicché, in difetto di specifica motivazione ma premessa la dichiarata (dal Giudice stesso) presenza di *"articolate ragioni esposte nell'impugnazione"* (che di per sé, almeno astrattamente, contrasta con la percezione di una difesa assunta con negligenza o imprudenza o malafede), la ritenuta carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) non pare sostenibile, posto che essa, a differenza della legittimazione ad agire (oggetto di scrutinio preliminare), costituisce un *posterius* pleonastico ed implicito ad ogni pronuncia di rigetto.

Sempre sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il secondo motivo d'impugnazione della deliberazione risulta fondato sulla sussistenza di un vizio formale (la mancata sottoscrizione del verbale da parte di un condomino), di per sé legittimante l'azione: male si comprende come un atteggiamento processuale improntato a dolo (o anche a colpa grave) possa essere quello di colui che, sulla scorta di una valutazione *a posteriori* (i primi atti della difesa avversaria), abbandona una parte del *petitum*, parendo piuttosto una condotta processuale improntata a buon senso e ragionevolezza.

Il secondo motivo che induce a non condividere la condanna officiosa per lite temeraria attiene alla ritenuta violazione dello *ius receptum*, che con ogni evidenza il Giudice riferisce genericamente all'art. 1137 c.c (e forse, più indirettamente, all'art. 100 c.p.c.).

Ebbene, nemmeno *a posteriori*, vale a dire dopo aver conosciuto la condanna, il difensore che ha assunto l'iniziativa di promuovere l'azione avrebbe potuto rintracciare lo *ius receptum* invocato dal Tribunale, per manifesta genericità del richiamo in rapporto alla fattispecie sottoposta al sindacato giudiziale.

In altre parole, si ritiene che lo *ius receptum* (che si riferisce alla "cristallizzazione" di principi giuridici in quanto applicati costantemente a fattispecie concrete e simili, che assumono il valore di "precedente" secondo la tradizione del nostro diritto romano[7]) non possa (e non debba) essere collegato genericamente a norme, anche perché – a ben vedere – laddove il riferimento sia limitato al contenuto precettivo della legge (come nel caso di specie, in cui il Tribunale ha sostanzialmente rammentato che l'art. 1137 c.c. consente l'impugnazione delle deliberazioni assembleari per violazione di legge o di regolamento), … c'è già (e basta) la legge (superfluo aggiungere, del resto, che la funzione di interpretazione autentica della norma spetta in via esclusiva alla Corte di Cassazione).

[1] Tale definizione ricorre specialmente in seguito a Cass. civ., S.U., 05.07.2017 n. 16601, che ha sancito la natura "polifunzionale" della responsabilità civile ("*… in estrema sintesi può dirsi che accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell'istituto … è emersa una natura polifunzionale …, che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva …*"): si vedano infatti Cass. civ., sez. VI – 3 Ord., 21.02.2018 n. 4136; Cass. civ., sez. III, Ord. 30.03.2018 n. 7901; tuttavia, anche in precedenza, *ex multis*: Trib. Milano, sez. IV, 22.06.2016; Trib. Padova, sez. II, 04.11.2014; Trib. Reggio Emilia, 25.09.2012; Trib. Piacenza, Sent. 15.11.2011.

[2] Per un'accurata ricostruzione storica dell'istituto della responsabilità processuale aggravata, v. Sara de Lucia, *"Percorsi di giurisprudenza – la lite temeraria tra indennità e sanzione"* , in *Giur. It.*, 2019, 1, 212.

[3] *Ex multis* Cass. civ., S.U., Sent. 13.09.2018 n. 22405; Cass. civ., S.U. 20.04.2018 n. 9911; Cass. civ., S.U., 18.09.2017 n. 21544; Cass. civ., Ord., 11.10.2018 n. 25176.

[4] Cass. civ., sez. VI-2, Ord. 30.11.2012 n. 21570.

[5] Trib. Bologna, sez. II, Sent. 27.10.2017 G.I. Dott. Marco D'Orazi.

[6] *Cfr.* Cass. civ. n. 22405/2018, *cit.*

[7] Cass. civ., S.U., 29.10.2014 n. 22964; Trib. Genova, sez. III, 15.07.2013; Cass. Civ., S.U., 11.05.2009 n. 10672.

Master di specializzazione
DIRITTO IMMOBILIARE E REAL ESTATE
Scopri le sedi in programmazione >

Diritto e procedimento di famiglia

Mantenimento dei figli: devono essere valutati anche il tenore di vita e le attuali ed effettive esigenze

di **Giuseppina Vassallo**

Cassazione civile sez. VI, n. 1562 del 23 gennaio 2020

Obbligo di mantenimento verso i figli – criteri di quantificazione assegno

(Art. 147 c.c. – art. 337 ter c.c.)

Il dovere di mantenere, istruire e educare i figli, obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare. L'assegno di mantenimento deve essere parametrato in maniera tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, e basandosi sulle effettive e attuali esigenze del figlio.

CASO

Nel giudizio di divorzio, in cui il contendere riguardava la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente, la Corte d'appello statuiva un aumento dell'importo già fissato dal Tribunale in 900 Euro mensili.

Effettuando una valutazione basata dei redditi degli ex coniugi, del loro presumibile tenore di vita, della disparità reddituale a favore del padre, delle accresciute esigenze di vita del figlio e dei prevalenti tempi di permanenza del minore presso la madre, i giudici di appello stabilivano in Euro 1.100 mensili l'entità dell'assegno di mantenimento, gravando il padre anche del 70% delle spese straordinarie.

La madre, parzialmente soccombente nel giudizio di appello, ricorre in Cassazione deducendo, con entrambi i motivi d'impugnazione, la violazione o falsa applicazione degli artt. 155 e 337 ter c.c..

SOLUZIONE

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché consistente in una mera contestazione della valutazione di merito ben argomentata e motivata nella sentenza della Corte territoriale.

La Cassazione richiama i principi che stanno alla base della quantificazione dell'assegno in favore dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti.

In primo luogo la Corte specifica che il giudice del divorzio non può ritenersi vincolato alle statuizioni del giudizio di separazione, né da criteri di adeguamento automatico, quale l'età del figlio o il miglioramento/peggioramento delle condizioni economiche dei genitori.

Il giudice di merito deve parametrare il mantenimento alle effettive e attuali esigenze del figlio, avendo presente *in primis* la condizione economica dei genitori, ma non sulla base del mero criterio proporzionale.

Ininfluente, a tal fine il richiamo al giudizio di modifica delle condizioni della separazione in cui l'assegno era stato determinato, nel 2014, dalla Corte di appello di Catania in Euro 1.200 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative e straordinarie.

Un altro aspetto rilevante nella determinazione del contributo di mantenimento nei confronti dei figli, è il riferimento alla conservazione del tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza.

L'art. 147 c.c. impone ai genitori il dovere di mantenere, istruire e educare i figli e tale dovere obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale.

La Corte fa il punto, inoltre, sulla definizione di spese straordinarie nell'ambito degli oneri di mantenimento del genitore verso il figlio.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità non rientrano nell'ordinario regime di vita dei figli.

Tali spese non possono essere incluse in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno mensile posto a carico di uno dei genitori, poiché ciò potrebbe rappresentare un danno per i figli, i quali potrebbero essere privati, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass. n. 9372/2012).

QUESTIONI

La sentenza conferma l'odierna linea giurisprudenziale secondo cui il concetto del tenore di vita, espunto dai criteri per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno divorzile, rientra ancora tra gli elementi da valutare ai fini del mantenimento del figlio minorenne o maggiorenne non autosufficiente.

Il principio consolidato, espresso dalla Cassazione, è che il contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve essere quantificato osservando il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre

all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. Civ. sez. I n.19455/2019).

Diritto e reati societari

Può il socio di una S.r.l. semplificata ritenersi responsabile dei danni derivati ai terzi dalla sottocapitalizzazione della società?

di **Virginie Lopes**

Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza del 3 dicembre 2019

Parole chiave: Società – S.r.l. semplificate – Socio, in genere – Responsabilità del socio

Massima: "*Non può essere ascritta alcuna ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. al socio unico di una s.r.l.s. per il solo fatto di avere costituito la s.r.l. semplificata dotandola di un esiguo capitale sociale (nel caso di specie, 2000 euro), poiché l'insufficienza dei mezzi patrimoniali non può certo integrare di per sé un fatto illecito o un evento lesivo dei creditori, avendo il legislatore riconosciuto e regolamentato tale facoltà, giungendo addirittura ad incentivare l'utilizzo di queste s.r.l. mediante una semplificazione delle formalità di costituzione ed una riduzione dei costi di avviamento, ivi compreso l'esborso per il capitale sociale.*"

Disposizioni applicate: artt. 2043 c.c., 2476 c.c..

Con la sentenza del 3 dicembre 2019, il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento danni *ex* artt. 2043 e 2476, c. 7, c.c. promossa da un creditore sociale nei confronti dell'unica socia (nonché amministratore unico) di una s.r.l. semplificata con capitale sociale di 2.000,00 Euro con riguardo, in particolare, alla manifesta sottocapitalizzazione della società.

Nel caso di specie, infatti, il creditore riteneva che la socia unica della s.r.l. semplificata dovesse ritenersi **responsabile del danno arrecatogli per aver costituito la società con un capitale insufficiente ad offrire adeguata garanzia ai creditori strategici** e palesemente inidoneo a tenere fede agli impegni contrattualmente assunti.

Il Tribunale meneghino ha rigettato la domanda azionata dal creditore sociale, escludendo che la socia unica della s.r.l. semplificata dovesse rispondere a titolo di responsabilità patrimoniale – *in re ipsa* – per via della manifesta sottocapitalizzazione della società.

È opportuno, innanzitutto, rammentare che la s.r.l. semplificata è una variante di società a responsabilità limitata introdotta nell'ordinamento italiano con il Decreto Legge c.d. "Liberalizzazioni" del 24 Gennaio 2012 e nata proprio con la finalità di favorire la nascita di nuove imprese, consentendo agli imprenditori di poter costituire una s.r.l. con un capitale sociale pari ad almeno 1,00 Euro e inferiore all'importo di 10.000,00 Euro e usufruendo di

agevolazioni anche fiscali in sede di costituzione (art. 2463-*bis* c.c.).

Ciò premesso e posto che l'art. 2463-*bis*, comma 5, c.c. estende espressamente alla s.r.l. semplificata la disciplina della s.r.l. ordinaria (seppure nei limiti di compatibilità della disciplina generale alla disciplina speciale), è pacifico che **la s.r.l. semplificata sia una tipologia di società a responsabilità limitata e non un nuovo tipo societario a sé stante** ed è pertanto applicabile l'art. 2476, comma 7, c.c. secondo cui sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

La decisione del Tribunale di Milano appare condivisibile giacché **è l'ordinamento giuridico italiano stesso che**, come detto sopra, consente, anzi **incentiva la costituzione di questo tipo di s.r.l.** mediante una semplificazione delle formalità di costituzione ed una riduzione dei costi di avviamento, compresa la **possibilità di dotarla di un capitale sociale estremamente ridotto**.

Inoltre, con una soluzione diversa, il **socio della s.r.l. semplificata finirebbe per rispondere di tutte le obbligazioni assunte dalla società almeno** fino al momento dell'accantonamento di risorse patrimoniali pari ad almeno 10.000,00 Euro (ai sensi dell'art. 2463, comma 5, c.c.) o quantomeno **finché la società non venga dotata di risorse considerate adeguate al tipo di attività svolta**. Un tale risultato sarebbe contrario a tutti i principi generali comuni a tutte le società a responsabilità limitata, in particolare a quello di cui all'art. art. 2462, comma 2, c.c. secondo cui è la s.r.l. che risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali, anche nel caso in cui la partecipazione appartenga ad una sola persona (sempre che i conferimenti siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 c.c e sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c.).

In quanto poi al diverso profilo dell'intenzionale induzione all'inadempimento o della dolosa lesione del credito, il Tribunale di Milano ha sottolineato che nessuna responsabilità *ex* art. 2043 c.c. potesse essere attribuita alla socia unica della s.r.l. semplificata dal momento che gli atti dell'attore/creditore sociale non contenevano alcuna allegazione o prova al riguardo.

Tutto ciò premesso, **non può essere ascritta al socio – unico – di una s.r.l. semplificata alcuna responsabilità per l'insufficienza patrimoniale discendente dal fatto che tale società è stata costituita con un capitale sociale di soli 2.000,00 Euro**.

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La trasformazione della società in comunione d'azienda non preclude la dichiarazione di fallimento

di **Paolo Cagliari**

Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2019, n. 16511 – Pres. Genovese – Rel. Amatore

Parole chiave: Società – Trasformazione in comunione d'azienda – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Dichiarazione di fallimento – Ammissibilità

[1] Massima: *Poiché nelle ipotesi di trasformazione eterogenea si determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti per natura oltre che per forma, la nascita di una comunione di azienda a scopo di godimento ai sensi dell'art. 2248 c.c. cui l'ente collettivo trasferisca il proprio patrimonio non preclude la dichiarazione del fallimento della società entro il termine di un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese.*

Disposizioni applicate: r.d. 267/1942, art. 10; cod. civ., artt. 2248, 2500-*septies*, 2500-*novies* e 2495

CASO

Nel maggio del 2017 veniva deliberata la trasformazione di una società a responsabilità limitata in comunione d'azienda tra i soci ai sensi dell'art. 2500-*septies* c.c.; nel luglio dello stesso anno veniva iscritta nel registro delle imprese la trasformazione della società e la sua cancellazione, ma il mese successivo il Tribunale di Napoli Nord ne dichiarava il fallimento, in base all'art. 10 l.fall.

La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli, dal momento che le censure mosse avverso la dichiarazione di fallimento sul presupposto che l'art. 10 l.fall. non fosse applicabile nel caso di specie, stante la prosecuzione dei rapporti patrimoniali in capo ai partecipanti alla comunione d'azienda e l'assenza del presupposto fattuale della cessazione dell'attività d'impresa, venivano disattese.

Avverso la pronuncia di secondo grado veniva quindi proposto ricorso per cassazione, con cui veniva nuovamente sostenuta l'inapplicabilità dell'art. 10 l.fall. nell'ipotesi di trasformazione eterogenea comportante il passaggio da una società di capitali a una comunione d'azienda a scopo di godimento.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'applicabilità dell'art. 10 l.fall. anche nel caso in cui la cancellazione della società dal registro delle imprese consegua non già alla cessazione dell'attività, ma alla sua trasformazione in comunione d'azienda.

QUESTIONI

[1] Nell'affrontare i motivi di doglianza articolati con il ricorso per cassazione, i giudici di legittimità hanno innanzitutto chiarito che la norma di cui all'art. 10 l.fall. presuppone l'intervento di un fenomeno estintivo dell'impresa attinta dalla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che, per verificarne l'applicabilità nel caso di specie, occorreva stabilire "*se la "trasformazione" prevista dall'art. 2500 septies cod. civ. – che si è sviluppata, nel caso ora in esame, attraverso la mutazione della società di capitali in comunione di godimento dell'azienda – abbia dato causa ad un fenomeno semplicemente evolutivo e modificativo del contratto sociale (come avviene pacificamente nel caso delle trasformazioni societarie omogenee) ovvero ad un fenomeno estintivo della società con la formazione di un nuovo ente (e con effetti pertanto successori), giacché dall'accoglimento dell'uno o l'altra soluzione discende invero l'applicabilità o meno del disposto normativo di cui all'art. 10 fall., con conseguente fallibilità della società debitrice*".

Infatti, costituisce insegnamento consolidato quello per cui la trasformazione di una società da un tipo a un altro va – in generale – considerata come modificazione dell'atto costitutivo della società (che continua a esistere in una nuova veste) e si traduce in una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto e non nella sua estinzione con creazione di uno nuovo; pertanto, nonostante la variazione dell'assetto e della struttura organizzativa, non si verifica alcuna ripercussione di carattere successorio o estintivo con riguardo ai rapporti sostanziali e processuali facenti capo all'originaria organizzazione societaria (nella sentenza che si annota vengono richiamate le pronunce di Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2016, n. 10332 e di Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2011, n. 13467).

Fermo restando ciò, la trasformazione di una società in impresa individuale (o viceversa) determina invece un rapporto di successione tra soggetti distinti, dal momento che persona fisica e persona giuridica si differenziano per natura oltre che per forma (così Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 1997, n. 965); di conseguenza, la nascita di un'impresa individuale, cui quella collettiva trasferisca il proprio patrimonio, non preclude la dichiarazione di fallimento della società cancellatasi dal registro delle imprese entro il termine previsto dall'art. 10 l.fall. (così Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 2002, n. 1593), giacché si tratta pur sempre di entità diverse.

Nel caso portato all'attenzione dei giudici di legittimità, si è assistito "*ad una "trasformazione eterogenea", per come prevista dall'art. 2500 septies, cod. civ., essendosi "trasformata" la società di capitali in una comunione di godimento di un'azienda, con ciò determinandosi il "passaggio" da un ente avente forma societaria ad una comunione su un complesso di beni aziendali*".

Pertanto, secondo la Corte di cassazione, si è necessariamente verificato un fenomeno di successione tra soggetti ed entità distinte sia per forma che per natura, anche in

considerazione del fatto che i soci avevano indubbiamente voluto costituire una mera comunione di godimento (sicché non era nemmeno ravvisabile una società di fatto): la circostanza per cui l'originaria società di capitali si era trasformata in una comunione di godimento dell'azienda tra gli ex soci, a loro volta trasformatisi in contitolari dei beni compresi nel compendio aziendale al solo fine di godere dei frutti da essi prodotti, costituiva dato di fatto pacifico e non contestato, visto che la chiara volontà emergente dalla delibera adottata dall'assemblea straordinaria della società non dava adito ad alcun dubbio in proposito.

Non sussistevano dunque i presupposti per reputare operante il principio espresso da numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità (in particolare, dalle citate Cass. civ., sez.II, 6 febbraio 2009, n. 3028; Cass. civ., sez. II, 27 novembre 1999, n. 13291; Cass. civ., sez. I, 3 aprile 1993, n. 4053; Cass. civ., sez. II, 10 novembre 1992, n. 12087; Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 1984, n. 1251), in forza del quale, laddove il godimento dell'azienda si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa collettiva (nella forma della società regolare o della società irregolare o di fatto), dal momento che l'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento (cui fa riferimento l'art. 2248 c.c., richiamando le norme dettate dagli artt. 1100 e seguenti c.c.) e società è rappresentato dallo scopo lucrativo perseguito tramite un'attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento e in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni.

Alla luce di tali premesse e considerazioni, i giudici di legittimità sono giunti alla conclusione per cui nelle ipotesi di trasformazioni eterogenee – nelle quali si assiste al passaggio da una società a una comunione di godimento di azienda o a un'impresa individuale – si determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti, attesa la diversità di natura, oltre che di forma, sicché la nascita di una comunione indivisa tra due o più persone fisiche ai sensi dell'art. 2248 c.c. (cui l'ente collettivo trasferisca il proprio patrimonio) non preclude la dichiarazione del fallimento della società entro il termine di un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese.

Diversamente opinando, sempre secondo i giudici di legittimità, si correrebbe il rischio di favorire operazioni negoziali volte a determinare, in prossimità della decozione e della dichiarazione di fallimento delle società, la trasformazione di queste ultime in entità giuridiche non fallibili, impedendo l'apertura del concorso dei creditori sui beni della società debitrice.

In questo modo, sono stati respinti tutti i motivi di ricorso, con i quali – sotto diversi aspetti – era stata argomentata la sostanziale diversità dei fenomeni contemplati, rispettivamente, dall'art. 10 l.fall. (riferentesi, secondo quanto dedotto nel ricorso, alla cancellazione della società dal registro delle imprese per intervenuta cessazione dell'attività e non a seguito di trasformazione) e dall'art. 2500-*septies* c.c. (riguardante la costituzione di una situazione di contitolarità dell'azienda non associata allo svolgimento di attività economica e con perdita della natura imprenditoriale del soggetto trasformato), al fine di escludere che nella vicenda

che aveva interessato la società dichiarata fallita fossero ravvisabili i profili di carattere commerciale e lucrativo sottesi alla fattispecie considerata dalla disposizione dettata dall'art. 10 l.fall.

Diritto Bancario

Centrale dei rischi: art. 700 c.p.c. in presenza di altre segnalazioni a sofferenza

di **Fabio Fiorucci**

Le segnalazioni illegittime, perché erronee o non più dovute, alla Centrale dei rischi sono, come noto, fonte di grave pregiudizio personale e commerciale del soggetto indebitamente segnalato, soprattutto se imprenditore, con conseguente obbligo dell'intermediario che ha operato la segnalazione illegittima al risarcimento dei danni (patrimoniali e no). Va evidenziato che se relativamente a tali aspetti il ricorrente può attendere i tempi ordinari di un giudizio di cognizione, più impellenti sono le esigenze sottese ad una richiesta di immediata cancellazione dell'illegittima segnalazione dalla Centrale dei rischi.

Considerato, infatti, che una indebita segnalazione è fonte di sicuro pregiudizio alla reputazione commerciale (mancato accesso al credito bancario e/o revoca di quello già concesso, con lesione del diritto d'impresa) e personale (diminuita considerazione sociale) dell'imprenditore, una perdurante iscrizione alla Centrale dei rischi amplifica e aggrava il danno patito dal soggetto segnalato.

Da tempo ormai la giurisprudenza ammette l'ammissibilità del ricorso *ex* art. 700 c.p.c. in ipotesi di illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, al fine di conseguire la cancellazione della iscrizione (tra le altre, Trib. Verona 18.3.2013; Trib. Santa Maria Capua Vetere 28.5.2009; Trib. Bari 17.6.2008; Trib. Lecce 5.2.2006; Trib. Salerno 12.7.2006).

Dibattuta è l'utilizzabilità della tutela d'urgenza in presenza di altre segnalazioni a sofferenza. Secondo un primo indirizzo, a fronte di altra concomitante segnalazione a sofferenza è stato negato il *periculum in mora*, essendo stata recata in dubbio la idoneità dell'art. 700 c.p.c. « a escludere gli evocati effetti della segnalazione » (Trib. Brescia 23.2.2017).

Di opposto tenore sono le (più persuasive) conclusioni cui giunge altra parte della giurisprudenza: la presenza di altra segnalazione a sofferenza non esclude a priori e del tutto la sussistenza del *periculum*. Per colui che è colpito da diverse appostazioni a sofferenza, presentarsi all'accesso al credito bancario con una o due segnalazioni non è indifferente. Sussiste, quindi, l'interesse a eliminare anche una sola delle diverse segnalazioni, atteso che essa appare di per sé idonea a rendere maggiormente difficoltoso l'accesso al credito bancario e, più in generale, a ledere l'immagine economica, finanziaria e patrimoniale (Trib. Cosenza 20.7.2016).

È altresì evidente che la eventuale cancellazione della segnalazione concomitante sarebbe

vanificata dalla perdurante illegittima segnalazione a sofferenza cui fosse negata la (fondata) tutela d'urgenza.

Diritto del Lavoro

E' sproporzionato il licenziamento del dipendente che si difende dall'aggressione del sottoposto

di **Evangelista Basile**

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 11 novembre 2019, n. 29090

Licenziamento – Difesa personale – Diverbio e colluttazione – Recesso per giusta causa – Legittimità – Esclusione – Motivi

MASSIMA

In tema di licenziamento per giusta causa, è sproporzionato il licenziamento del dipendente che si difende dall'aggressione del sottoposto. Il diverbio sfociato in una colluttazione non legittima il recesso per giusta causa ma fa in ogni caso risolvere comunque il rapporto poiché, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che – per sua gravità – possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali.

COMMENTO

Il caso sottoposto all'esame della Corte di Cassazione verteva su un licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore quadro che, aggredito da un collega sottoposto, non si era limitato a difendersi per contenere l'aggressione ma aveva reagito all'aggressione colpendo l'avversario e causandogli lesioni di una certa gravità. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza della fase sommaria che aveva ritenuto illegittimo, perché sproporzionato, il licenziamento intimato al dipendente, condannando la Società al pagamento di un'indennità risarcitoria quantificata in 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore. La Corte di Appello, a sua volta, aveva confermato la sentenza del Tribunale. Di qui il ricorso in Cassazione. La Società datrice di lavoro sostiene che i giudici di merito non avessero correttamente tenuto in considerazione l'inquadramento contrattuale del lavoratore e che la gravità della sua condotta avesse leso il vincolo fiduciario e che, da ultimo, avesse determinato un grave turbamento dell'ambiente di lavoro. I giudici di legittimità, conformemente ai precedenti gradi di giudizio, hanno rigettato il ricorso rilevando che in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali; è in tal senso determinante la potenziale influenza del comportamento del lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto tale condotta denota comunque scarsa

inclinazione all'attuazione degli obblighi di diligenza, buona fede e correttezza. Inoltre, proseguono i giudici di legittimità, la valutazione circa la congruità della sanzione espulsiva, tenendo in considerazione ogni aspetto concreto del fatto, spetta solo al giudice di merito che è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità. Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato come il diverbio era stato agevolmente sedato da un solo collega, che il lavoratore non era stato mai soggetto ad alcun procedimento disciplinare ed era da lungo tempo nella società; sulla base di tali premesse la condotta del lavoratore – come già evidenziato dalla Corte territoriale – non può essere considerata come idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Ciò nonostante, il licenziamento risulta sproporzionato ma non è tale da ammettere il lavoratore alla reintegra sulla scorta del dettato normativo di cui al D.Lgs. n. 23/2015.

Soft Skills

Le competenze imprenditoriali dell'avvocato

di **Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore**

Alcuni alzeranno il sopracciglio poco convinti, soprattutto perché abituati ad una visione tradizionale della professione; tuttavia è innegabile che il cambiamento in atto nella professione legale – come nelle altre professioni – sta portando l'avvocato a diventare un vero e proprio imprenditore e il suo studio una vera impresa. La prestazione resta intellettuale, non c'è dubbio, sono le condizioni di mercato in cui è svolta che sono profondamente cambiate rispetto al passato.

Il mercato professionale negli ultimi dieci anni ha subito delle trasformazioni epocali mai viste prima. Complici la tecnologia con Internet *in primis* e poi la cultura, la crisi economica, le nuove normative. Oggi l'avvocato e il suo studio possono fare promozione della propria attività, possono avere un sito Internet, account social e organizzarsi in forma associata e societaria.

Il buon vecchio studio boutique ha i giorni contati, anche perché le richieste del pubblico sono sempre più specialistiche nei servizi, veloci nell'esecuzione e competitive nel prezzo. Dove sta portando tutto ciò? A gestire la professione con le logiche dell'impresa, dove c'è un mercato, una concorrenza, una immagine, una organizzazione alle spalle.

CONTINUA A LEGGERE